

Allegato 2

“Criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni per attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di zona di cui all’articolo 51 della L.R. n. 38/1996 ”

L’articolo 53 della L.R. n. 38/1996 così come novellato dalla L.R. n. 12/2011, articolo1, comma 2 prevede che con propria deliberazione la Giunta regionale proceda all’individuazione dei criteri e modalità per la nuova programmazione delle risorse assegnate ai piani di zona, non utilizzate e non gravate da obbligazioni.

La ratio della norma consiste nel massimizzare l’utilizzo delle risorse destinate negli anni ai servizi sociali, con riferimento prioritario a quelle non ancora erogate, rendendole fruibili alla nuova programmazione, integrando così gli stanziamenti di bilancio dal 2012 in poi e supplendo ai mancati trasferimenti statali che a partire dall’anno 2010 hanno subito un ridimensionamento drastico fino quasi alla soppressione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

A regime comunque l’operazione di riprogrammazione delle risorse è un’attività che rende maggiormente efficiente il sistema andando a recuperare le falle dovute spesso alla mortalità dei progetti, all’impossibilità della spesa nei tempi dovuti, alle situazioni di incaglio che si verificano presso la regione o i distretti socio sanitari.

1. I criteri

I criteri di riprogrammazione delle risorse ancora disponibili derivanti da periodi di programmazione precedenti sono individuati nei seguenti:

- Utilizzo delle risorse a valere sulle annualità future di programmazione senza alterare il livello standard dei servizi erogabili a livello di singolo distretto sulla base delle assegnazioni storiche;
- Conservazione delle risorse non spese a favore dei territori originariamente assegnatari;
- Destinazione delle risorse per premialità legata alla programmazione sovra distrettuale al fine di massimizzare l’impatto delle risorse stesse;
- Superamento della programmazione pregressa e attivazione degli interventi unicamente sulla base della nuova programmazione comprensiva delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di inizio del nuovo periodo di programmazione (in fase di prima applicazione il 1 gennaio 2012) .

2. Le modalità

2.1 Prima applicazione della riprogrammazione

Ad oggi i finanziamenti relativi ai Piani di zona costituiscono un insieme che raggruppa gli esercizi finanziari dal 2001 al 2011.

La direzione regionale competente ha in precedenza nell’anno 2010 avviato un aggiornamento sullo stato di attuazione dei piani di zona e successivamente con propria determinazione n.B9516/11 “L.R. n. 38/1996 - Stato della spesa regionale relativa ai Piani di Zona di cui all’art. 19 della L. n. 328/2000, aggiornato al 30.11.2011” evidenziato la situazione dei trasferimenti tra regione e distretti socio-sanitari.

L'analisi dei dati raccolti evidenzia un ritardo nei trasferimenti e uno ancora maggiore nella spesa dei distretti socio sanitari con una situazione che in alcuni casi si presenta particolarmente articolata, per cui nello stesso anno di spesa (2011) sono utilizzati finanziamenti attinenti più anni di programmazione.

Non è stato possibile pertanto per le vie ordinarie, allo stato delle cose, quantificare nel dettaglio l'effettiva situazione riguardante la differenza tra le risorse assegnate ai piani di zona, e quelle non utilizzate e non gravate da obbligazioni, né quella delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data del 1 gennaio 2012 .

Alla luce della modifica normativa ora è possibile farlo e prevedere di finanziare il nuovo periodo di programmazione triennale dal 2012 al 2014 con le nuove risorse destinate dai bilanci statali e regionali e dai finanziamenti precedenti non ancora destinati o programmati negli anni del futuro triennio.

Ciascun distretto socio sanitario procede, quindi, alla ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della regione, quota regionale e quota fondo nazionale, in base alle assegnazione per i servizi e gli interventi contenuti nei piani di zona 2001-2011 .

L'oggetto della ricognizione individua le risorse che, alla data del 1 gennaio 2012:

- costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere;
- siano state accertate e per le quali non sussista un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o consortili;
- siano state assegnate dalla regione Lazio ma non siano state ancora accertate;
- siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere.

La somma così determinata, al netto delle anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari, costituisce il " fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di zona 2001- 2011".

La ragioneria del comune o ente capofila del distretto socio sanitario certifica, entro il 30 Aprile 2012 l'importo complessivo del fondo distinguendo le risorse nelle quattro tipologie sopra riportate e dettagliando in apposito elenco le stesse per anno di assegnazione regionale .

In caso di anticipazioni erogate dai soggetti assegnatari le stesse sono riportate in un apposito elenco con gli estremi dei mandati di pagamento.

Il fondo così determinato è approvato nell'accordo di programma per il periodo di programmazione 2012 -2014 e finanzia detto periodo.

La Regione Lazio in funzione del fatto che il fondo così determinato risulti :

- maggiore- uguale alle risorse assegnate con la ripartizione dell'anno 2011;
- minore delle risorse assegnate con la ripartizione dell'anno 2011;

detta all'interno delle linee guida per l'attuazione dei Piani di zona - periodo 2012-2014 - le procedure per l'allocazione e la finalizzazione delle risorse a carico dei diversi anni della nuova programmazione.

La Direzione regionale competente verifica l'effettiva rispondenza del fondo certificato alle risultanze regionali e alle rendicontazioni relative agli interventi attuati.